

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

Rep. n. 1/2016

Contratto d'appalto dei "Lavori di messa in sicurezza scuole Pagnanelli, Elementare Capoluogo e San Sosio" - C.U.P.: I39D15000990002 - CIG: 6426868340.

L'anno duemilasedici addì 25 del mese di marzo, avanti a me **dott. Fabio Lauro** Vice Segretario del Comune di Arpino, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse dell'ente comunale ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 22 e 23 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, artt. 41 comma 6° e 42 dello Statuto Comunale, nel mio ufficio sito presso la residenza municipale di via Aquila Romana n. 2 in Arpino, sono comparsi, senza la presenza di testi, me ufficiale rogante consenziente:

da un lato il **Dott. Viscogliosi Giuseppe** nato ad Isola del Liri il 18/03/1965, Responsabile del Settore 3° Gestione del Territorio, autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Arpino (C.F.82000270601);

dall'altro il **Sig. La Posta Diego** nato a Sora (FR) il 17/04/1972 e residente in Pescosolido (FR) alla Via Chiarenzo n. 5, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa **L.D. S.r.l.** con sede legale in Sora (FR), Via Marsicana n. 28, C.F. e Partita I.V.A. 02481230601, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Frosinone come da autocertificazione di atto notorio del 25/03/2016 cui è allegato il certificato n. CEW/2976/2015/CFR0122 rilasciato in data 30/09/2015, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato appaltatore;

Detti comparanti della cui identità personale io Vice Segretario rogante sono certo, sono convenuti per stipulare il presente atto, ai fini del quale

Premettono

Che con determina del Settore 3° Gestione del Territorio n. 142/523 del 23/11/2015 sono stati aggiudicati definitivamente all'appaltatore i lavori di messa in sicurezza delle scuole

Pagnanelli, Elementare Capoluogo e San Sosio.

Che con nota prot. 10374/3 del 9/11/2015 è stato richiesto all'Ufficio territorialmente competente il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in capo al legale rappresentante e amministratore unico della L.D. S.r.l..

Che in data 12/11/2015 è pervenuto il certificato giudiziale n. 21613/2015/R dei carichi pendenti dai quali risulta a carico dell'appaltatore: NULLA.

Che il D.U.R.C. della ditta L.D. S.r.l. richiesto in data 09/03/2016 e con scadenza 07/07/2016 è risultato regolare.

Che l'appaltatore in sede di gara ha presentato attestazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006.

Che l'appaltatore ha presentato:

- l'autodichiarazione di rispettare nel cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- l'autodichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti rispetto alle cartelle esattoriali;
- la comunicazione del conto corrente dedicato per l'appalto in oggetto.

Che ai sensi dell' art. 89 del D.Lgs. n.° 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. 218 del 15.11.2012 si attesta che nei confronti dell'appaltatore non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso D.Lgs. n.° 159/2011.

Che il codice identificativo di gara è il seguente: 6426868340.

Che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto dell'appalto.

Il Comune come sopra rappresentato concede l'appalto dei lavori di messa in sicurezza delle scuole Pagnanelli, Elementare Capoluogo e San Sosio.

Art.3 - Ammontare dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 54.333,46 (euro cinquantaquattromilatrecentotrentatre/46) oltre gli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 4.150,00 (euro quattromilacentocinquanta/00) ed il costo della manodopera ammontante ad € 19.920,00 (euro diciannovemilannovecentoventi/00) per un totale complessivo di € 78.403,46 (settantottomilaquattrocentotre/46) oltre IVA nella misura di legge. Tale somma però viene

dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale ad opera del direttore dei lavori per quanto concerne eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni tutte che saranno apportate all'originale progetto. Gli avvisi di emissione degli ordinativi di pagamento saranno inviati dal Comune di Arpino - Settore Economico Finanziario alla sede legale dell'appaltatore.

A norma delle vigenti leggi i prezzi sono invariabili. Se il direttore dei lavori predisporrà nuovi prezzi a causa di varianti le spese dovranno essere ricomprese nel finanziamento ricevuto.

L'appaltatore dà atto di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente.

L'effettiva liquidazione degli stati di avanzamento lavori avverrà in base alle effettive erogazioni da parte della Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.1997, n. 79 non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 35.000,00, fatta salva l'applicabilità dell'art. 141 D.P.R.207/10.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale; ai sensi dell'articolo 235 del DPR 207/10 sarà disposto lo svincolo della garanzia fidejussoria.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.4 – Cronoprogramma ed esecuzione lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è fissato in 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori.

L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal D.P.R. 207/10 e dal D.M 145/2000.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale corrispondente a 1 per mille per ciascun giorno di ritardo da detrarsi dall'importo del conto finale.

La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al

10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Art.5 - Cessione dei crediti.

Ai sensi dell'art. 117 comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 il Comune di Arpino potrà accettare la cessione di tutti o parte dei crediti vantati dall'appaltatore.

Art.6 – Obblighi dell'appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta ed alle condizioni e modalità di cui alla delibera di G.C. n. 132 del 06/10/2015 in cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza scuole Pagnanelli, Capoluogo e San Sosio.

Le parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i.

I pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito sul seguente conto corrente dedicato: Banca Popolare di Puglia e Basilicata – IBAN IT07L053857460000000010095, delegato ad operare sul predetto conto è il Sig. Diego La Posta, C.F. LPS DGI 72D17 I838U, nato a Sora (FR) il 17/04/1972 e residente in Pescosolido (FR) alla via Chiarenzo n. 5.

E' stato fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane s.p.a.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 7 - L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Frosinone tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/frosinone>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni

eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinare imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza e di tutela dei lavori in materia contrattuale e sindacale.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

L'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi

presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 9 - Risoluzione e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134 e seguenti del D.Lgs. n.163/06.

Art. 10 - Clausole arbitrali.

Eventuali controversie fra il Comune e l'appaltatore saranno ordinariamente trattate dal competente Tribunale di Cassino.

Art.11 - Cauzione definitiva.

L'appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06 cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria n. 2016/50/2377062 del 18/01/2016, contratta con la compagnia assicurativa REALE MUTUA Agenzia di Sora; tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.12 - Polizza di assicurazione.

L'appaltatore ha costituito ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 (art. 30 c. 3 della L. n. 109/94129), apposita polizza di assicurazione n. 12VA0027 del 13/02/2015 con aggiornamento del 16/02/2015, contratta con la compagnia assicurativa Zurich Agenzia di Sora (CAR). Trattasi di polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art.13 - L'appaltatore dichiara di accettare il cronoprogramma dei lavori ed il piano di sicurezza specifico dell'appalto allegato al progetto.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – Collaudo / Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.15- Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art.16 - Subappalto.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art.17 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'appaltatore dichiara ai sensi della legge n. 81/2008 di applicare le norme di sicurezza nel cantiere, di applicare ai propri lavoratori il C.C.N.L. di categoria, di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributive contributive previdenziali, assistenziali, assicurative e sanitarie previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art.18 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/99 n. 68 e s.m.i.

Art.19 - Domicilio dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Arpino via Aquila Romana n. 2, sede della stazione appaltante.

Art.20 – Rapporti fra l'amministrazione comunale e la ditta.

Per tutti i rapporti con la stazione appaltante si designa l'Arch. Giuseppe Viscogliosi.

Art.21 - Proprietà degli oggetti ritrovati.

La stazione appaltante si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Art.22 - Controversie.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione del Direttore dei Lavori.

Art.23 - Spese contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore ai sensi delle vigenti leggi e dell'art. 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

Art.24 - Registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA come per legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

Art.25 - Trattamento dei dati personali.

L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Art.26 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali.

Salvo quanto previsto nel presente contratto l'esecuzione dell'opera è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. Il Comune ai sensi del richiamato art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal presente contratto. Inoltre le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente i seguenti documenti che vengono firmati digitalmente e custoditi in atti unitamente al presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- l'elenco prezzi unitari.

Art. 27 – E' vietato apportare modifiche al progetto senza la preventiva autorizzazione di questa Committenza, così come previsto dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Io sottoscritto Vice Segretario Comunale a richiesta delle parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 9 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

L.D. S.r.l.
La Posta Diego

Comune di Arpino
Arch. Giuseppe Viscogliosi

Il Vice Segretario Comunale
Dr. Fabio Lauro